

**AUTOCERTIFICAZIONE  
DEL POSSESSO DEI REQUISITI TECNICO PROFESSIONALI**

(Art. 26, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

Io sottoscritto    ADELE PACE   

nato a    FERENTINO    ( FR ) il 25/01/1960

e residente a    FROSINONE    ( FR ) in qualità

di legale rappresentante della Ditta/Società    R.E.M. SRL   

con sede legale in    PATRICA    via    FERRUCCIA   

n.    16/A    con attività di    AUTOMAZIONE E MANUTENZIONE  
INDUSTIALE   

Cod.Fisc.    02240470605    P.IVA    02240670605   

(telefono 0775/830116    ),

ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, nonché dell'art. 26 comma 1 lettera a) punto 2 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n.81, consapevole delle pene stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni

previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia e delle conseguenti responsabilità civili e contrattuali

**D I C H I A R O**

sotto la mia personale responsabilità:

- di possedere tutti requisiti di idoneità tecnico professionale previsti art. 26, comma 1 lettera a), punto 2, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81;

- [eventualmente] di aver elaborato il documento di valutazione dei rischi /oppure di aver effettuato la valutazione dei rischi della e di aver nominato il responsabile del servizio prevenzione e protezione;

- [eventualmente] di essere altresì in possesso dei requisiti di cui all'allegato XVII del D. Lgs. n. 81/2008.

In fede.

Luogo:    PATRICA    data: 12/09/2022    

(Timbro e firma)

  
R.E.M. S.r.l.  
Via Ferruccio 16/A - 03010 Patrica (Fr)  
Tel. 0775/830116 - Fax 0775/839345

**Perché l'autocertificazione del possesso dei requisiti tecnico professionali?**

Perché viene richiesta dall'articolo 26 del D.Lgs. 81/08 nei casi di lavori effettuati

presso altre aziende oppure per lavori effettuati in cantiere. Riportiamo il contenuto degli articoli citati nell' autocertificazione.

**Art. 26 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81**

1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento **di lavori, servizi e forniture** all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda

medesima **sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo:**

a) **verifica**, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g),

l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, **ai servizi e forniture** da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:

*(Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.000 a 4.800 euro il datore di lavoro - dirigente)*

1) **acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;**

2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'art. 47

del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28

dicembre 2000, n. 445;

b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

*(Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 750 a 4.000 euro il datore di lavoro - dirigente)*

*(rimanente non riportato)*

**Art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445**

*Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà*

1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo

con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38.

2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.

3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le

qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo

di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato

da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.

### **Codice Penale**

#### **Art. 480.**

**Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative.**

Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente in certificati

o autorizzazioni amministrative, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.

#### **Art. 482.**

**Falsità materiale commessa dal privato.**

Se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 476, 477 e 478 è commesso da un privato, ovvero da un pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue funzioni, si applicano rispettivamente le pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo.